



COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
Provincia di Oristano
P.zza Montrigu de Reos
Cap: 09078 - Tel. 0785/32000 - Fax: 0785/32666

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA	
N° 10	DEL 23/06/2010

PROTOCOLLO	
N° 2155	DEL: 23/06/2010

OGGETTO: OBBLIGHI PER PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI

IL SINDACO

- **CONSIDERATA** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ad a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
- **PRESO ATTO** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, e delle reiterate segnalazioni e lamentele sui cani incustoditi;
- **RILEVATA** la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica e garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;
- **DATO ATTO** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini dovuto alla mancanza di comportamento civile e responsabile dei proprietari e conduttori degli animali, che pregiudica la vivibilità delle aree comuni pubbliche e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;
- **RITENUTO** opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto solo se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze anche di museruola;
- **RITENUTO** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
- **VISTA** la Legge Regionale 18.06.1994 n.21 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" che in attuazione dei principi della Legge 14 Agosto 1991, n.281, concernente la "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.
Per tali finalità la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.

- **VISTO** il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- **VISTA** la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale e integrazioni;
- **VISTA** la Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- **VISTA** la Legge 267/2000;
- **VISTO** il D.Lgs.vo 285/92, recante il testo “ Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni;
- **VISTO** l'art.16 della legge n. 3 del 16 Gennaio 2003;

In applicazione delle norme previste nell'Ordinanza del Ministro della Salute Turco del 12.12.2006 “Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani”; pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.01.2007.

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

Art. 1 CUSTODIA DEI CANI.

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

- A) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- B) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentate da terze persone, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 20.00 mq per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 metri, in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.

Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate:

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l' eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

Art.3 CONDOTTA DEI CANI

- a) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
- b) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane) e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute Turco del 12.12.2006.

Art.4 SANZIONI

La violazione dell'art 1 lettera "A e B" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 500,00;

La violazione dell'art 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;

La violazione dell'art 3 lettera B comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;

La violazione dell'art 3 lettera C comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 500,00;

Nel caso di violazione dell'art 3 chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso di inadempienza, l'organo di polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane;

La presente ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;

Gli organi preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art 2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

Avverso la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR di Cagliari entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso.

INCARICA

I Carabinieri, la Polizia Municipale, la Compagnia Barracellare, il Corpo Forestale ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente ordinanza

Scano di Montiferro 23/06/2010

IL SINDACO
(Antioco Giuseppe Manca)